



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 maggio 2011
(OR. en)**

**9807/11
EXT 1**

**AGRIFORET 13
ENV 335
RELEX 452
PROBA 56**

DECLASSIFICAZIONE PARZIALE

del documento: ST 9807/11 RESTREINT UE

data: 5 maggio 2011

nuova classificazione: nessuna

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2011 (10.05)
(OR. en)**

ALLEGATO

**9807/11
EXT 1 (10.05.2011)**

**AGRIFORET 13
ENV 335
RELEX 452
PROBA 56**

NOTA

della:	presidenza
al:	Coreper 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la versione riveduta della decisione del Consiglio in oggetto risultante dai lavori del Gruppo "Foreste" del 3 maggio 2011. Il testo da mettere a punto figura tra parentesi quadre. Le delegazioni DK e FR hanno formulato riserve d'esame parlamentare sul testo della decisione.

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO**del****relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti
un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando che è opportuno autorizzare la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione
europea e per le materie di competenza dell'Unione, ai negoziati concernenti un accordo
giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, qualora sia adottata la decisione di avviare detti
negoziati nel corso della sesta Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che
si terrà dal 14 al 16 giugno 2011 a Oslo, in Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell'Unione europea e per le materie di competenza dell'Unione [in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme], ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, qualora sia adottata la decisione di avviare detti negoziati nel corso della sesta Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che si terrà dal 14 al 16 giugno 2011 a Oslo, in Norvegia, e quindi a firmare detta decisione politica a nome dell'Unione europea nella misura in cui riguarda materie di competenza dell'Unione.
2. La Commissione conduce i suddetti negoziati a nome dell'Unione europea, per le materie di competenza dell'Unione [in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme], in conformità alle direttive di negoziato che figurano nell'allegato alla presente decisione.

3. Nella misura in cui l'accordo tratta di materie che sono in parte di competenza dell'Unione europea e in parte di competenza degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente in fase negoziale affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.
4. I negoziati sono condotti in consultazione con il Gruppo del Consiglio "Foreste" quale comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Nessuna disposizione della presente decisione o delle direttive di negoziato allegate alla presente decisione incide in alcun modo sulle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri o pregiudica l'esercizio di dette competenze nel caso in cui sia firmato e concluso un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa.
6. Il Consiglio può rivedere il contenuto delle direttive di negoziato in qualsiasi momento.
7. La Commissione riferisce regolarmente, se possibile per iscritto, al comitato speciale sull'andamento dei negoziati, incluso dopo ciascuna sessione negoziale.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...

*Per il Consiglio
Il presidente*

NON DECLASSIFICATO